



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2010 (02.06)  
(OR. en)**

**10333/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0106 (NLE)**

---

**VISA 144  
COEST 162**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio  
Oggetto: Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia  
- Adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo

---

1. Il 27 novembre 2008, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea (ora l'UE) e la Georgia.<sup>1</sup>
2. Il 25 novembre 2009, l'accordo è stato siglato dalle parti a Bruxelles.
3. Il 5 maggio 2010, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione relativa alla firma dell'accordo.<sup>2</sup>
4. La proposta di decisione è stata esaminata dal Gruppo "Visti" l'11 maggio 2010 e la questione della firma dell'accordo è stata discussa in sede di COREPER il 27 maggio 2010.

---

<sup>1</sup> 15171/08 VISA 341 COEST 266 (RESTREINT) and 15173/08 VISA 342 COEST 267.

<sup>2</sup> 9468/10 VISA 129 COEST 137.

5. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
6. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione, non è ad essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
8. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a chiedere al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla firma dell'accordo in oggetto, quale figura nel documento 10304/10 VISA 143 COEST 160 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti).

---